Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

| | |
|---|---|
| (RM) SIRENA | Presidente |
| (RM) GRECO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (RM) SCIUTO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (RM) GULLO | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (RM) CESARO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore VINCENZO MARIA CESARO

Seduta del 08/01/2021

## FATTO

Nel ricorso gli istanti espongono di aver stipulato in data 27 agosto 2008 un contratto di mutuo fondiario con l'intermediario resistente.
Contestano il conteggio delle somme dovute per l'estinzione anticipata effettuato dell'intermediario applicando l'art. 7 del contratto di finanziamento che prevede una doppia conversione al franco svizzero.
I ricorrenti chiedono che il Collegio dichiari la vessatorietà della clausola perché non chiara e comprensibile e per l'effetto accerti l'importo dovuto per l'anticipata estinzione senza praticare la duplice conversione ed in ogni caso ricalcoli le somme eventualmente addebitate in eccesso ai mutuatari.
Il tutto con vittoria di spese, quantificate in euro 2.500,00, oltre accessori, per i compensi ed euro 20,00 per il contributo versato.
L'intermediario nelle controdeduzioni eccepisce che il mutuo "Franchi Svizzeri" prevede il rimborso dell'importo finanziato mediante il pagamento di rate mensili costanti in euro, comprensive della quota capitale e degli interessi.
L'art. 7 del contratto prevede l'ipotesi di estinzione anticipata, definendo un procedimento di calcolo del capitale da rimborsare che si articola in due fasi:
1) si converte in franchi svizzeri il capitale residuo in euro, applicando il tasso di cambio convenzionale adottato al momento della stipula;

2) dovendo corrispondere in euro la somma dovuta, si riconverte il capitale residuo calcolato, adottando il tasso di cambio esistente al momento della conversione.
Secondo la tesi della resistente la valutazione del carattere vessatorio della clausola non riguarda la determinazione dell'oggetto o l'adeguatezza del corrispettivo, che tali elementi sono individuati in modo chiaro e comprensibile e, pertanto, nel caso di specie l'art. 7 del contratto di finanziamento deve ritenersi valido ed efficace.
Infine, l'intermediario contesta la richiesta di rimborso delle spese legali, rilevando che innanzi al Collegio non è necessaria la rappresentanza professionale.
Conclude, pertanto, per il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

Il ricorso ha ad oggetto l'accertamento della nullità della clausola di cui all'art. 7 del contratto di finanziamento concluso dal ricorrente con l'intermediario resistente relativa all'estinzione anticipata del mutuo indicizzato al franco svizzero.
Questo Collegio rileva in preliminare l'ammissibilità del ricorso, in quanto sebbene si discuta di un vizio genetico del contratto stipulato anteriormente al 2009, ciò che assume rilievo ai fini della valutazione della competenza *ratione temporis* è il momento in cui l'intermediario ha predisposto il conteggio estintivo (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 7313/2018).
Il Collegio è chiamato a valutare l'applicazione della richiamata clausola nell'esecuzione del rapporto contrattuale, considerando in particolare la condotta della resistente nella elaborazione del conteggio estintivo, che deve comunque essere improntato al principio di correttezza.
Nel merito si osserva che la clausola in esame non espone in modo chiaro e trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di doppia conversione, limitandosi a prevedere che "*il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al 'tasso di cambio convenzionale', e successivamente verranno convertiti in Euro*" al tasso di cambio corrente, senza esplicitare le operazioni aritmetiche sottese.
Si tratta dunque di una clausola di indicizzazione scarsamente comprensibile per il cliente.
Si ritiene, pertanto, di dover aderire alla decisione del Collegio di coordinamento n. 4135/2015, secondo cui il meccanismo della doppia conversione si pone in contrasto con le regole di trasparenza, correttezza ed equità previste dalla disciplina dei contratti dei consumatori.
Per questi motivi la clausola impugnata deve ritenersi nulla ai sensi del combinato disposto degli artt. 33, comma 1, 34, comma 2, e 36 del Codice del Consumo.
La nullità non travolge l'intero contratto, con la conseguenza che il capitale residuo dovuto in caso di estinzione anticipata risulta pari alla differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite.

## P.Q.M.

**Il Collegio dichiara la nullità dell'art. 7 del contratto stipulato tra le parti e accerta che il capitale residuo dovuto dalla parte ricorrente, a titolo di estinzione anticipata,**

**è pari alla differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite. Respinge nel resto.**
**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA